

“ASSOCIAZIONE LUCA NOLI”

Revisione allo Statuto deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data
23/07/2021.

La presente revisione è stata deliberata per l’adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore (CTS), sulla base delle integrazioni richieste dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale” della Regione Autonoma della Sardegna in fase di esame degli atti presentati allo stesso per richiedere la iscrizione dell’Associazione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 1 - Denominazione e sede dell’Associazione

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Luca Noli”.

L’Associazione è apartitica, con durata illimitata, e senza scopo di lucro.

L’Associazione ha sede in via Sanjust 14/C - 09041 Dolianova (SU).

L’Associazione intende svolgere attività di promozione sociale ed iscriversi al Registro Regionale APS e al RUNTS. Ottenuta la registrazione nel registro regionale l’Associazione potrà includere nella sua denominazione l’acronimo APS e quindi utilizzare la seguente denominazione: “Associazione Luca Noli - APS”. Ottenuta l’iscrizione al RUNTS, l’Associazione potrà includere nella sua denominazione anche l’acronimo ETS e quindi utilizzare la seguente denominazione: “Associazione Luca Noli – APS - ETS”.

L’attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile, dalla L. n. 383/2000, dalla L.R. n. 01/2008 e dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 2 - Scopi dell’Associazione

2.1 L’Associazione ha finalità civiche e solidaristiche di utilità sociale e culturale:
operare nell’ambito della cultura architettonica e delle discipline ad essa affini;

	attivare e sostenere ricerche e studi in ambito architettonico e in ambiti affini e	
	provvedere alla divulgazione degli stessi;	
	sviluppare tra gli aderenti rapporti di collaborazione al fine di divulgare la cono-	
	scenza del mondo dell'architettura e dell'importante ruolo sociale che questa as-	
	sume all'interno delle nostre città;	
	promuovere le manifestazioni culturali e artistiche tese alla valorizzazione dell'ar-	
	chitettura;	
	realizzare e favorire connessioni culturali con altre realtà siano esse pubbliche o	
	private (per esempio: Università, Ordini professionali, Associazioni Culturali,	
	Aziende, Enti, Scuole di ogni ordine e grado);	
	2.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire ad inizia-	
	tive che abbiano scopi analoghi in ambito nazionale ed internazionale, può parteci-	
	pare a raggruppamenti di associazioni di categoria e anche di professioni diverse.	
	2.3. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia	
	nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.	
	Art. 3 - Attività dell'Associazione	
	L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, svolge le seguenti at-	
	tività:	
	a) Attività riconducibili all'art. 5, c.1, lettera d) del CTS: attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa (seminari, workshop, mostre, esposizioni, laboratori	
	didattici e informativa per le scuole di ogni ordine e grado etc.);	
	b) Attività riconducibili all'art. 5, c.1, lettera g) del CTS: attività di formazione dedi-	
	cata a studenti universitari, neolaureati, tecnici, professionisti e studiosi della ma-	
	teria;	
	c) Attività riconducibili all'art. 5, c.1, lettera i) del CTS: organizzazione e gestione di	

	attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione dell'architettura;	
	d) Attività riconducibili all'art. 6, c.1 del CTS: qualsiasi altra attività, promossa e or-	
	ganizzata direttamente o da altri soggetti, che permetta all'Associazione di rag-	
	giungere i propri obiettivi, sempre nei limiti stabiliti dall'art. 6 c.1 del CTS;	
	3.2 L'Associazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Sta-	
	tuto e anche in ottemperanza alle più generali indicate nel CTS, si avvale in modo	
	determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite	
	dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle varie ed eventuali spese	
	che siano regolarmente documentate e previste secondo quanto preventivamente	
	programmato e approvato dal Consiglio Direttivo.	
	3.3. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere professio-	
	nisti a contratto o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai	
	propri associati.	
	Art. 4 - Requisiti di ammissione	
	L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle fi-	
	nalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione dei soci ordi-	
	nari è deliberata, su domanda scritta del richiedente (eventualmente controfirmata	
	dai soci dell'Associazione), dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve	
	dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.	
	È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.	
	Art. 5 - Diritti e doveri dei soci	
	I soci si distinguono tra Ordinari, Promotori e Sostenitori	
	I soggetti che presentano la richiesta di adesione all'associazione vengono di diritto	
	assegnati allo status di Socio Ordinario mediante registrazione sul Libro dei Soci;	

	della avvenuta iscrizione sarà data comunicazione formale al richiedente, entro 30	
	giorni dall'avvenuta registrazione ed a cura del Segretario dell'Associazione;	
	Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare, motivandolo adeguatamente, l'eventuale ri-	
	getto della richiesta di iscrizione; copia del verbale di rigetto sarà inoltrata al richie-	
	dente, dal Segretario dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data del verbale. Il ri-	
	chiedente potrà opporre il riesame dell'iscrizione entro 30 giorni dalla ricezione del	
	verbale di rigetto.	
	I Soci Promotori di cui all'atto costitutivo vengono di diritto assegnati allo status di	
	Socio Sostenitore;	
	I Soci Sostenitori, oltre a quelli di cui al p. 5.1.2, vengono individuati dal Consiglio	
	Direttivo tra i Soci Ordinari;	
	Il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea le attribuzioni di cui al punto prece-	
	dente, motivandole adeguatamente, per la regolare ratifica;	
	L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.	
	Tutti i soci, che siano Ordinari, Promotori o Sostenitori, hanno uguali diritti e doveri.	
	Ogni socio ha il diritto ad esprimere un singolo voto in assemblea e a candidarsi alle	
	cariche sociali.	
	Ogni socio ha diritto a partecipare alle attività associative e ad essere informato delle	
	stesse prendendo visione, se ne fa richiesta, degli atti, dei verbali, dei libri sociali e	
	contabili dell'Associazione, e di qualsiasi altro documento inerente il regolare svolgi-	
	mento della sua attività. Ogni socio ha il dovere di pagare la quota sociale annua,	
	stabilita nei termini e negli importi decisi dall'Assemblea all'atto dell'approvazione	
	del bilancio preventivo. Ogni socio ha il dovere di rispettare lo statuto, gli eventuali	
	regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali. Ogni socio deve com-	
	portarsi in modo da non recar danno all'Associazione.	

Art. 6 - Espulsione dall'Associazione

Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, sottoscritto dal presidente e comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 7 - Risorse economiche dell'Associazione

a) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati in coerenza con le attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

b) Tutto il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

	proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	c) L'importo della quota associativa è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta	
	del Consiglio Direttivo all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo.	
	d) L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chie-	
	derne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di sciogli-	
	mento dell'Associazione.	
	e) È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione	
	nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la desti-	
	nazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	f) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività	
	dell'Associazione statutariamente previste.	
	In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere	
	dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione im-	
	posta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale.	
	Art. 8 - Rendiconto economico - finanziario dell'Associazione	
	L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;	
	Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico - finanziario preventivo	
	e quello consuntivo. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere re-	
	dato seguendo il principio contabile cosiddetto di competenza. Il rendiconto eco-	
	nomico-finanziario preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea	
	ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile. I rendiconti devono essere depositati	
	presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione	
	per poter essere consultati da ogni associato.	

Art. 9 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-presidente
- Il Segretario

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che ne abbiano diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita, anche in via telematica, ai singoli soci. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, gli argomenti trattati e le modalità di tenuta della stessa.

Le modalità con le quali l'Assemblea viene convocata devono essere finalizzate a garantire la più ampia partecipazione dei soci.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire, oltre che in presenza, anche mediante mezzi di telecomunicazione, sia in modalità sincrona che asincrona.

Le espressioni di voto potranno avvenire, oltre che in presenza, anche per corrispon-

	denza elettronica o altra modalità elettronica che garantisca la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale.	
	Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta.	
	Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.	
	L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalle legge, dall'atto costitutivo o statuto alla sua competenza.	
	Art. 11 - Assemblea Ordinaria	
	L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	<ul style="list-style-type: none"> • determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo; 	
	su proposta del Consiglio Direttivo nomina il Revisore Contabile dei Conti;	
	<ul style="list-style-type: none"> • revoca l'eventuale Revisore Contabile dei Conti in carica; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo e determina le modalità e i termini per il suo versamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • discute e approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello 	

	preventivo;	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva gli indirizzi generali e i programmi delle attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera in materia di responsabilità dei consiglieri e dei componenti degli organi sociali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera la promozione di azioni di responsabilità dei consiglieri e dei componenti degli organi sociali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera in materia di attribuzione della categoria di Socio Sostenitore, sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera, in via definitiva, sui provvedimenti di esclusione dei soci; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva i regolamenti interni 	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva e delibera la variazione della sede dell'Associazione 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza 	
	Art. 12 - Assemblea Straordinaria	
	L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto:	
	<ul style="list-style-type: none"> • la modifica dello statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • la modifica dell'atto costitutivo, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione; 	

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove componenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria tra gli aderenti; il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni con possibilità di rielezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo propone i regolamenti interni, regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere emanate con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e la maggioranza dei voti validamente espressi. Il voto può essere espresso, a seguito di esplicita richiesta del Presidente in sede di riunione di Consiglio, o *de visu*, ovvero per via telematica; quest'ultima forma può essere preferita laddove si ravveda l'impossibilità di riunire il Consiglio in tempi brevi e per decisioni che necessitano di una provata tempestività;

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente demandati all'Assemblea;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici – finanziari, preventivo e consuntivo annuali;

	<ul style="list-style-type: none"> • propone l'ammontare della quota sociale annua; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • predispone il programma generale, su base annuale, delle attività e delle iniziative dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Ordinaria; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea Ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • si avvale, eventualmente, di personale esterno qualificato necessario al funzionamento dell'Associazione, laddove non disponibile o non presente all'interno del proprio organico o tra i soci; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti 	
	<ul style="list-style-type: none"> • sottopone all'approvazione dell'Assemblea le attribuzioni di Socio Sostenitore, ai sensi del presente Statuto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera, secondo quanto dispone l'Art. 5 del presente statuto, l'esclusione del socio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 	
	<p>in caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surroga nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea Ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.</p>	
	<p>Art. 14 - Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e Componenti</p>	
	<p>a) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo;</p>	
	<p>b) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa</p>	

	per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca	
	decisa dall'Assemblea Ordinaria;	
	c) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed	
	in giudizio;	
	d) Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive im-	
	partite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità ed ur-	
	genza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere	
	ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente	
	riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta;	
	e) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqual-	
	volta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni;	
	f) Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:	
	provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci; è responsabile	
	della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio	
	Direttivo e dell'Assemblea; esegue le convocazioni delle riunioni del Consi-	
	glio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presi-	
	dente; tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi	
	dell'Associazione; - si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri	
	soci o collaboratori, del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita,	
	di coordinare l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di co-	
	municazione; cura l'archivio dell'Associazione; può essere delegato dal Pre-	
	sidente alla firma di atti amministrativi ordinari.	
	Salvo i casi di delega scritta firmata dal Presidente o dal vice Presidente in sua as-	
	senza; ogni Componente il Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione verso terzi	
	ma non può procedere alla stipula di contratti o assumere impegni, economici e non,	

	vincolanti per l'Associazione, salvo espressa delega che dovrà riportare il potere di rappresentanza attribuito al Socio.	
	Art. 15 – Scioglimento o estinzione dell'Associazione	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di tre quarti dei soci. Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio sociale e i criteri di devoluzione dello stesso.	
	Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale.	
	Art. 16 - Estinzione dell'Associazione	
	L'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di tre quarti dei soci. Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio e i criteri di devoluzione dello stesso.	
	Il patrimonio residuo dell'Associazione sociale deve essere devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale.	
	Art. 17 - Denominazione e Logo dell'Associazione	
	Il "logo" e la denominazione dell'Associazione Luca Noli sono suo patrimonio e come tali alla stessa Associazione ne è demandato l'uso in via esclusiva. Altresì tale uso è alienabile, temporaneamente e mai per via esclusiva, solo in caso di patrocinio che l'Associazione concede, volontariamente o a seguito di richiesta formale, ad altri soggetti compatibilmente con le finalità statutarie e per iniziative che riguardino gli stessi principi costitutivi della medesima. Eventuali modifiche statutarie non potranno altresì costituire il diritto all'utilizzo del Logo e della denominazione.	
	Il recesso volontario o l'esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente,	

ovvero di un patrocinio, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 18 - Discipline residuali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 Foro competente

In caso di controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i Soci a vario Titolo, nonché tra l'Associazione e Terzi il Foro Competente è quello di Cagliari.

I Soci:

Cambuli Marco

Colomo Enrica

Congiu Giacomo

Floris Luca

Garau Filippo

Maraner Ilaria

Marongiu Gianmarco

Milletti Federico

Mistretta Aldo

Noli Augusto

Oliveri Giovanni

Pau Antonio

Pittau Nicola

Pusceddu Lorenzo

Pusceddu Rosella

Rubattu Benedetta

Sanjust Paolo

Scaramucci Maria Paola

Serra Francesco

Zandara Francesca